Istituto Comprensivo Statale di Sant'Angelo di Piove di Sacco
Via Roma, 21 - 35020 Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD)
tel 0495846029 c.f. 80016280283
www.icsantangelodipiove.edu.it
peo: pdic82700n@istruzione.it pec: pdic82700n@pec.istruzione.it



IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il DPR n 249 del 24.06.1998 "Statuto degli studenti e delle studentesse" e successive modificazioni intervenute con DPR 21.11.2007, n. 235;
VISTA la legge 241/90 e successive modificazioni;
VISTA la C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008;
VISTA la legge 30.10.2008, n. 169;
VISTA la legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*";
VISTE le linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni e Bullismo e Cyberbullismo di cui al DM 18/2021 e il PtOF di Istituto;
VISTA la legge 17 maggio 2024 n. 70 recante "*Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo*";
VISTA C.M. n. 5274 dell'11/07/2024 recante "Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione - A .S. 2024 - 2025";
VISTA la legge 1 ottobre 2024, n. 150 avente ad oggetto "Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati"
VISTO il D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134 recante "Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249";

DELIBERA

in ottemperanza alle disposizioni citate, il presente Regolamento che disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione, del rispetto per le persone; è un documento atto ad assicurare il buon andamento e il corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica.

Istituto Comprensivo Statale di Sant'Angelo di Piove di Sacco
Via Roma, 21 - 35020 Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD)
tel 0495846029 c.f. 80016280283
www.icsantangelodipiove.edu.it
peo: pdic82700n@istruzione.it pec: pdic82700n@pec.istruzione.it

Regolamento dell'Istituto Comprensivo Statale di Sant'Angelo di Piove

Premesse

"La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo" della coscienza critica; è una comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale volta alla crescita della persona con pari dignità e nella diversità dei ruoli. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui fa parte, fonda il suo progetto sulla qualità delle relazioni insegnante-studente e più in generale la vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione nonché sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Le regole che seguono traggono fondamento dal D.P.R. n. 249 del 24/06/98 (*Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*) e successive modifiche e integrazioni e da necessità operative collegate ad una efficiente ed efficace gestione dell'Istituto comprensivo nel suo insieme.

Le regole che seguono ricadono sull'intera comunità scolastica e di conseguenza devono essere rese note a tutte le parti direttamente interessate (Organi collegiali, Dirigente, personale docente, personale non docente, studenti, genitori, Ente locale) tramite affissione in appositi locali delle scuole e pubblicazione del documento in forma digitale.

Art. 1 - "*... dei diritti degli studenti*"

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno. A questo proposito i docenti punteranno sempre più ad una maggiore professionalità attraverso iniziative di aggiornamento riguardanti competenze metodologico-didattiche e organizzative, abilità di relazione-comunicazione. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
2. Lo studente ha il diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
3. Lo studente ha diritto a partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della scuola e pertanto il Dirigente Scolastico ed i docenti attivano con lo stesso, coerentemente con le fasce di età, dialoghi costruttivi sulle scelte di loro competenza inerenti la programmazione e la definizione degli obiettivi didattici, organizzativi della scuola, ecc.
4. Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva.
5. Lo studente straniero ha diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartiene; la scuola promuove iniziative volte all'accoglienza degli studenti stranieri e alla realizzazione di attività interculturali.
6. Lo studente ha diritto ad un ambiente favorevole alla crescita, ad adeguate offerte formative aggiuntive, ad iniziative per il recupero di situazioni di svantaggio, alla salubrità e sicurezza degli ambienti anche nel rispetto degli studenti portatori di handicap, ad un'adeguata strumentazione tecnologica, a servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica; l'Istituto Comprensivo di Sant'Angelo garantirà a tali scopi un'equa distribuzione delle risorse sia umane che di tipo strumentale fra i diversi plessi scolastici.
7. Allo scopo di favorire il corretto sviluppo dello studente, il personale docente ed il personale non docente (nell'ambito dello svolgimento delle rispettive attività peraltro regolamentate anche dai C.C.N.L. di categoria) assumono un atteggiamento positivo ed educativo affinché il loro comportamento – che funge da esempio – risponda alle regole su esposte.

Art. 2 - "*... dei doveri degli studenti*"

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni sulla base del calendario reso noto ad inizio anno scolastico e nel rispetto degli orari giornalieri e settimanali prefissati; sono inoltre tenuti ad assolvere assiduamente agli impegni di studio: essi costituiscono esercitazioni delle abilità apprese a scuola.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti di tutto il personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'assolvimento dei loro doveri, gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con le disposizioni impartite dal Dirigente Scolastico; con ciò si intende fra l'altro:
   a. il rispetto degli edifici e delle attrezzature scolastiche, di proprietà della collettività,
   b. l'uso adeguato e rispettoso del materiale scolastico in generale (facile consumo, libri della biblioteca ecc.),
   c. l'uso adeguato e rispettoso degli strumenti tecnologici e quant'altro disponibile presso i laboratori o più in generale presso l'Istituto Comprensivo,
   d. l'uso adeguato e rispettoso dei locali ad uso comune (laboratori, sala mensa, servizi sanitari, palestre ecc.),
   e. indossare un abbigliamento consono all'ambiente scolastico.
4. Gli studenti non dovranno inoltre:
   a. uscire dalla classe senza giustificato motivo,
   b. attivare giochi pericolosi durante l'intervallo ed in particolare all'interno degli edifici scolastici (corse, giochi con la palla, ecc.),
   c. avvicinarsi, durante l'intervallo all'esterno, a recinzioni, cancellate, biciclette o a quant'altro,
   d. portare a scuola materiale non scolastico come ad esempio tablet, giochi di vario tipo, riviste ecc.; se requisiti, tali materiali saranno resi solamente ai genitori,
   e. chiedere di telefonare a casa se non per reali ed importanti motivi (e non, ad esempio, per recuperare materiale scolastico dimenticato a casa).

Art. 3 - "*... delle modalità di incontro e comunicazione all'interno della comunità scolastica*"

1. Ciascun collaboratore avrà cura di gestire responsabilmente le proprie competenze comunicando eventuali distorsioni rispetto alla norma o eventuali carenze e difficoltà al proprio "referente": es. ai rappresentanti del personale docente e non docente, ai rappresentanti dei genitori, ai coordinatori dei plessi scolastici. Ciò salvo che non si tratti di problemi aventi carattere personale e riservato, ipotesi in cui sarà possibile rivolgersi direttamente al Dirigente Scolastico (possibilmente previa comunicazione telefonica).
2. Il "referente" che riceve l'evidenza avrà il compito di formalizzarla al destinatario (Dirigente Scolastico, rappresentante dell'Ente locale, responsabile di segreteria, responsabile del P.O.F. ecc.) e monitorarne l'evoluzione.
3. Gli incontri insegnanti/genitori sono convocati almeno 3 volte durante l'anno scolastico e ciò in occasione dell'inizio dell'anno scolastico stesso, nel corso del primo quadrimestre e del secondo quadrimestre. Gli incontri saranno organizzati in giornate ed orari che rispettino le esigenze di tutte le parti interessate (insegnanti e genitori principalmente). Per eventuali comunicazioni individuali intermedie, gli insegnanti comunicheranno ai genitori gli orari settimanali durante i quali sono disponibili per i relativi colloqui.
4. Le riunioni del Consiglio di classe, interclasse, intersezione, saranno convocati almeno tre volte durante l'anno scolastico, nel rispetto delle esigenze/disponibilità di tutte le parti interessate; tali riunioni, più frequenti se particolari necessità lo impongono e su richiesta formulata da una delle parti interessate, avranno lo scopo di evidenziare l'andamento generale della classe/plesso durante il periodo di riferimento, di formulare proposte e/o richieste, di organizzare iniziative di diverso tipo comunque inerenti le attività scolastiche.
1. Le comunicazioni scuola/famiglia saranno effettuate attraverso l'uso dell'apposito libretto personale che verrà distribuito ad inizio anno a ciascun alunno; sarà compito dei genitori o dei legali rappresentanti depositare la propria firma sul libretto e verificare periodicamente la presenza di comunicazioni. Ulteriori comunicazioni possono avvenire mediante registro elettronico in uso.

2. Altre comunicazioni di interesse generale dell'Istituto o di parte di esso saranno effettuate attraverso l'emanazione da parte del Dirigente Scolastico di apposite circolari/comunicazioni pubblicate nel registro elettronico in uso.
3. Allo scopo di pubblicizzare le attività sviluppate dai vari plessi facenti parte dell'Istituto Comprensivo di Sant'Angelo e conseguentemente con l'obiettivo di acquisire il maggior numero possibile di iscrizioni ai vari corsi scolastici, sarà organizzato una volta l'anno ed in congruo anticipo rispetto alla data di scadenza delle iscrizioni, il cosiddetto *open day* cioè una giornata non domenicale di apertura delle scuole durante la quale ai genitori sarà presenta l'offerta formativa dei plessi e fornire le informazioni di cui i genitori necessitano. La giornata sarà organizzata dal Dirigente in collaborazione con insegnanti e genitori e pubblicizzata in particolar modo presso la Scuola dell'Infanzia e le classi quinte di Scuola Primaria.

Art. 4 - *"... dell'uso della biblioteca, mediateca, palestra, ecc."*

1. Relativamente all'uso della biblioteca interna, della mediateca, della palestra e quant'altro, il Dirigente Scolastico emanerà le disposizioni che ne definiranno i responsabili della gestione, gli orari e le modalità di accesso (ovviamente previa consultazione dei potenziali referenti) avendo a mente che tali strumenti devono poter essere utilizzabili, a rotazione, da tutti gli studenti.
2. Il Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco, ente proprietario degli edifici scolastici, può richiedere al Consiglio di Istituto il nulla osta all'utilizzo degli stessi per attività istituzionali o coerenti con le finalità educative della scuola. A tale scopo l'Istituto può stipulare Convenzioni con l'ente locale.

Art. 5 - *"... dell'ingresso degli alunni, delle entrate posticipate, delle uscite anticipate, delle assenze"*

1. L'ingresso negli edifici scolastici è consentito agli alunni secondo le modalità organizzative proprie di ciascun plesso; chi usufruisce del trasporto con pulmino comunale potrà accedere all'edificio nell'orario di arrivo. Durante l'orario di lezione la vigilanza è garantita dagli insegnanti.
2. Per essere ammessi dopo l'inizio delle lezioni, gli alunni devono essere accompagnati da un genitore che provvederà a giustificare il ritardo sul libretto personale che andrà esibito ai collaboratori scolastici.
3. Nessun alunno può allontanarsi dalla scuola se non accompagnato personalmente da un genitore o persona delegata, previa esibizione di richiesta scritta (sul libretto personale) motivata ed accolta con firma d'autorizzazione del docente di classe in servizio.
4. Le assenze dovranno essere giustificate per iscritto indicandone i motivi sul libretto personale. La giustificazione dovrà essere presentata nel giorno stesso del rientro a scuola.
5. Qualora gli alunni debbano uscire dall'edificio scolastico per recarsi in palazzetto, in sala polivalente, nel refettorio (qualora esterno), in biblioteca comunale, l'accompagnamento e la vigilanza saranno garantiti dagli insegnanti di turno.
6. Si rinvia al ***Regolamento interno specifico per la Scuola dell'Infanzia*** e al ***Regolamento in materia di disciplina dell'uscita degli alunni da scuola***.

Art. 6 - *"... delle uscite didattiche e viaggi d'istruzione"*

1. Le uscite guidate ed i viaggi d'istruzione, disciplinati dalle CC.MM. n. 291 del 14/10/92 e n. 623 del 02/10/96 e successive, sono strettamente connesse con la programmazione didattica e coerenti con gli obiettivi didattici e formativi propri di ciascun plesso scolastico.
2. Su precise proposte formulate ed illustrate dagli insegnanti proponenti, gli Organi Collegiali competenti definiranno la fattibilità delle uscite didattiche/viaggi di istruzione specificando quanto segue:

- la destinazione,
- la durata (indicativamente massimo 1 giorno per la scuola dell'infanzia, massimo 2 giorni per la scuola primaria, massimo 3 giorni per la scuola secondari di primo grado),
- gli accompagnatori (rapporto insegnanti/alunni di 1/15 oltre alla presenza dell'insegnante di sostegno per gli alunni con disabilità).

Per l'eventuale utilizzo del pulmino comunale dovrà essere presentata richiesta almeno 2 settimane prima della loro effettuazione.
3. Non potranno svolgersi viaggi d'istruzione di una o più giornate, coincidenti con le sedute del Collegio dei Docenti.
4. La partecipazione degli alunni alle uscite didattiche/viaggi di istruzione deve essere subordinata al consenso scritto dei genitori o del legale rappresentante.
5. Contro eventuali rischi di responsabilità civile in caso di incidenti, sia gli alunni che gli accompagnatori devono essere assicurati con polizza stipulata dall'Istituto Comprensivo.

Art. 7 - "... *disposizioni sull'uso dei telefoni cellulari e dispositivi elettronici"*

1. È fatto **divieto di uso di telefono cellulare/dispositivi elettronici a scuola**. Per necessità di comunicazioni fra scuola e famiglia, l'Ufficio di Segreteria provvederà, in modo tempestivo, a mettere in contatto gli alunni con le famiglie e viceversa.
2. Nel caso in cui tale disposizione venga disattesa si prevedono le seguenti disposizioni:
    a. requisizione del telefono cellulare e/o dispositivi elettronici qualora vengano usati, spegnimento dello stesso da parte dell'alunno, nota nel registro e restituzione ai Genitori;
    b. in caso di infrazione reiterata si prevede quanto indicato nell'Art. 8 "… dei provvedimenti disciplinari".
3. **Il personale docente, nel caso in cui si renda necessario il ritiro del cellulare/dispositivo elettronico, dovrà attenersi alla seguente procedura:**
    a. ritirare il cellulare/dispositivo elettronico che deve essere spento dall'alunno
    b. inserire il cellulare/dispositivo elettronico in una busta indicando il nominativo dell'alunno e la classe di appartenenza
    c. firmare la busta che verrà sigillata
    d. consegnare al Dirigente Scolastico o al suo collaboratore la busta sigillata e controfirmata
    e. la busta sarà successivamente riconsegnata ai Genitori dal Dirigente Scolastico o dal docente collaboratore.

Art. 8 – "*... dei provvedimenti disciplinari"*

1. I comportamenti sanzionabili si possono configurare come mancanze di varia entità.
2. Vista la normativa vigente, si precisa che il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti in tutte le forme. Si definiscono bullismo tutte quelle situazioni caratterizzate da volontarie e ripetute aggressioni mirate a insultare, minacciare, diffamare e/o ferire una persona (o a volte un piccolo gruppo). Queste aggressioni se si limitano alla quotidianità e alla vita offline dei ragazzi sono forme di bullismo. Se però queste prevaricazioni si estendono anche alla vita online, si parla di cyberbullismo. Il cyberbullismo si realizza attraverso l'invio di messaggi verbali, foto e/o video tramite smartphones, pc, tablet (su social network, app, chat, …) ed ha come effetto quello di insultare, offendere, minacciare, diffamare e/o ferire. Il cyberbullismo interessa persone minorenni e prevalentemente con riferimento al gruppo dei pari.
3. Gli eventuali rimproveri mossi agli studenti devono essere spiegati e motivati in modo da favorire la correzione dei comportamenti inadeguati e senza quindi che tali interventi vengano vissuti dall'alunno come una messa in discussione del proprio valore come persona.
4. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
6. I provvedimenti disciplinari:
- hanno finalità educativa,

- tendono al rafforzamento del senso di responsabilità,
- tendono al ripristino di corretti rapporti all'interno della comunità scolastica,
- sono proporzionati all'infrazione commessa e hanno carattere temporaneo,
- tendono al principio della riparazione del danno,

- al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica.

7. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalle lezioni sono adottati dal **consiglio di classe**. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
Il temporaneo allontanamento dello studente dalle lezioni può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. La prassi di intervento per la definizione del provvedimento disciplinare, nella scuola secondaria di primo grado, è la seguente:

COMPORTAMENTO SANZIONABILE	ORGANO COMPETENTE	SANZIONE PREVISTA	IN CASO DI REITERAZIONE
Disturbo al regolare svolgimento delle lezioni (compresi i ritardi reiterati)	- insegnante e/o dirigente scolastico	- ammonimento verbale	- annotazione sul registro di classe, convocazione dei genitori
Uso di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici (per uscite didattiche/ viaggi d'istruzione l'utilizzo verrà regolamentato)	- insegnante e/o dirigente scolastico - consiglio di interclasse o classe	- ritiro del dispositivo e riconsegna ai Genitori, annotazione sul registro di classe - provvedimento di allontanamento dalle lezioni in funzione della gravità	- ritiro del dispositivo, annotazione sul registro di classe, convocazione dei genitori - provvedimento di allontanamento dalle lezioni in funzione della gravità
Danneggiamento delle cose proprie o altrui	- insegnante e/o dirigente scolastico - dirigente scolastico	- ammonimento verbale - annotazione sul registro di classe, comunicazione ai genitori, riparazione economica del danno - provvedimento di allontanamento dalle lezioni in funzione della gravità	- annotazione sul registro di classe, comunicazione ai genitori, riparazione economica del danno

Danneggiamento a strutture o attrezzature scolastiche	- insegnante e/o dirigente scolastico - dirigente scolastico - consiglio di interclasse o classe	- ammonimento verbale - annotazione sul registro di classe -comunicazione ai genitori - riparazione economica del danno - provvedimento di allontanamento dalle lezioni in funzione della gravità	- annotazione sul registro di classe, comunicazione ai genitori, riparazione economica del danno - provvedimento di allontanamento dalle lezioni
Comportamento lesivo della propria o altrui incolumità	- insegnante e/o dirigente scolastico - consiglio di interclasse o classe	- ammonimento verbale - annotazione sul registro di classe - convocazione dei genitori - provvedimento di allontanamento dalle lezioni in funzione della gravità	- annotazione sul registro di classe - convocazione dei genitori - provvedimento di allontanamento dalle lezioni in funzione della gravità
Scorrettezze, offese o molestie verso i compagni	- insegnante - dirigente scolastico - consiglio di interclasse o classe	- ammonimento verbale - annotazione sul registro di classe -convocazione dei genitori - provvedimento di allontanamento dalle lezioni in funzione della gravità	provvedimento di allontanamento dalle lezioni in funzione della gravità
Scorrettezze o offese verso gli insegnanti o il personale non docente (comprese le falsificazioni di firme e voti)	- insegnante e consiglio di interclasse o classe - consiglio d'istituto	- ammonimento verbale - annotazione sul registro di classe - provvedimento di allontanamento dalle lezioni in funzione della gravità	- provvedimento di allontanamento dalle lezioni fino ai quindici giorni

Violenza intenzionale, offese gravi alla dignità delle persone (turpiloquio, blasfemia)	- insegnante e consiglio di interclasse o classe/consiglio d'istituto - consiglio d'istituto	- ammonimento verbale - annotazione sul registro di classe - provvedimento di allontanamento dalle lezioni in funzione della gravità	- provvedimento di allontanamento dalle lezioni superiore ai quindici giorni con eventuale esclusione dallo scrutinio finale
Azioni riconducibili a bullismo (violenza fisica, psicologica o intimidazione del gruppo, arrecanti danni alla vittima e diretti ad isolarla).	-insegnante e consiglio di interclasse o classe/consiglio d'istituto - consiglio d'istituto	- ammonimento verbale - annotazione sul registro di classe - convocazione dei genitori - provvedimento di allontanamento dalle lezioni in funzione della gravità	Provvedimento di allontanamento dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni, a seconda della gravità e durata nel tempo delle mancanze. L'allontanamento dalle lezioni a per una durata commisurata alla gravità del fatto, anche fino al termine delle lezioni, l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato. Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria in base al diritto vigente.
Azioni riconducibili al cyberbullismo (raccolta e diffusione di testi, immagini, filmati, audio e videoregistrazioni allo scopo di danneggiare altre persone)	-insegnante e consiglio di interclasse o classe/consiglio d'istituto - consiglio d'istituto	- ammonimento verbale - annotazione sul registro di classe -convocazione dei genitori - provvedimento di allontanamento dalle lezioni in funzione della gravità	

9. Solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari è previsto **l'allontanamento dalle lezioni**. Tale provvedimento è di competenza del **Consiglio di classe**:
- **fino a due giorni**: attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato la sanzione; le attività si svolgono a scuola con docenti appositamente incaricati;
- **da tre a quindici giorni**: attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate al numero di giorni, prorogabili per un massimo di tre quarti del periodo deliberato. Si svolgono presso strutture ospitanti, convenzionate con la scuola, presenti in elenchi regionali predisposti dall'USR; spetta alle strutture ospitanti l'obbligo di vigilanza sugli studenti e spetta alla scuola individuare nell'ambito del personale scolastico le figure referenti per la realizzazione delle attività. Il mancato o parziale svolgimento delle attività è considerato dal Consigli di Classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le attività vengono inserite nel PTOF: le ore sono computate ai fini della validità dell'anno scolastico ma non incidono sulla valutazione delle singole discipline.

10. L'**allontanamento dalla Comunità scolastica** è di competenza del Consiglio di Istituto:
- **superiore a quindici giorni**: la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un **percorso di recupero educativo** mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella

comunità scolastica; Anche in caso di reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti;
- fino al termine dell'anno scolastico: nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale; quando non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;
- esclusione da scrutinio finale o non ammissione all'Esame: **nei casi più gravi** di recidiva di atti o comportamenti che hanno già comportato l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni, di atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare allarme sociale; quando non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Art. 9 – "... *comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio"*

1. L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori è sommamente condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione). In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il Registro elettronico dell'alunno.
2. Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione dell'avvio del procedimento ai genitori (area riservata del Registro elettronico con presa visione) anche attraverso anticipazione per le vie brevi con contatto telefonico. Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti con circostanziato capo di incolpazione, viene fissata la data dell'audizione a difesa in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento.
3. Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. Lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico o suo collaboratore e dal coordinatore di classe alla presenza della famiglia, congiuntamente. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico. Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie vanno avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati.
4. A seguito dell'audizione, potrà seguire:
a) l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;
a) la rimessione degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

Art. 10 – "... a*ssunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo Collegiale"*

1. L'Organo Collegiale viene convocato entro il termine minimo di cinque giorni dal contraddittorio, salvo esigenze di speciale celerità che consentono la riduzione del termine.
2. In caso di conflitto di interesse/dovere di astensione di un membro elettivo della componente dei genitori lo stesso viene sostituto mediante convocazione del primo non eletto nell'ultima consultazione elettorale.
3. Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di

esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.
4. La deliberazione deve indicare inoltre la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica previste dal presente regolamento. Le sanzioni alternative irrogabili sono attività di ricerca, riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole, la produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche).
5. La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data alla famiglia dell'alunno dal Dirigente Scolastico o suo delegato, in forma scritta (raccomandata a mano). La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione, la proposta di sanzione alternativa e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire per eventuali impugnazioni.
6. Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.
7. I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.
9. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i Servizi sociali e con l'Autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.
10. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi 15 giorni dell'avvio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
16. In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.
17. Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.
18. Qualora uno studente chiedesse nulla osta per trasferimento verso altra scuola in pendenza di un procedimento disciplinare questo verrà concluso con l'irrogazione della sanzione o con l'archiviazione e l'eventuale esecuzione della sanzione rimessa alla scuola di nuova iscrizione.

Art. 12 - "... *impugnazioni*"

1. Avverso i provvedimenti disciplinari è ammesso reclamo da parte della famiglia entro 15 gg. dalla comunicazione all'Organo di Garanzia interno alla scuola.
2. L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del reclamo.

Art. 13 - "*... Organo di garanzia*"

1. L'Organo di Garanzia è costituito da Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede; un docente e un genitore designati dal Consiglio di Istituto che designa anche un membro supplente per componente.
2. Le competenze dell'Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall'art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del DPR 21.11.2007, n. 235.
3. L'Organo di garanzia rimane in carica per tre anni scolastici e prosegue fino all'elezione del successivo; i componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti.

4. Le adunanze dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. In caso di conflitto di interesse/dovere di astensione di un membro lo stesso viene sostituto mediante convocazione del membro supplente.
6. Contro le decisioni in materia disciplinare è ammesso ricorso scritto da parte dei genitori all'Organo di Garanzia interno alla scuola entro quindici (15) giorni dall'erogazione del provvedimento disciplinare. La decisione dell'Organo di Garanzia deve essere adottata entro i successivi dieci giorni, altrimenti la sanzione si intende confermata.
7. L'Organo di Garanzia si riunisce ogni volta che è chiamato a decidere sulle sanzioni erogate dagli organi competenti della scuola.
Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate. Non sono ammesse astensioni.
8. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia decida la non pertinenza della sanzione, tale provvedimento è immediatamente revocato; si provvede con notifica scritta ad informare la famiglia dell'alunno interessato. Inoltre, gli atti già emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare, devono essere annullati.
9. Ogni riunione dell'Organo di Garanzia è verbalizzata e le decisioni assunte con le relative motivazioni sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti dell'Organo stesso.
10. L'Organo di Garanzia può essere chiamato in causa anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento interno.
11. L'Organo di Garanzia in prima convocazione deve essere "perfetto", cioè prevedere la presenza di tutti i suoi componenti. Qualora non si verifichi tale condizione il Dirigente Scolastico lo convoca il giorno seguente e la deliberazione deve essere comunque assunta anche con il Collegio "imperfetto".

Art 14 – *"... disposizioni conclusive"*

1. Lo studente, o chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente regolamento una violazione al DPR 249/1998 "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" può ricorrere all'Organo di Garanzia istituito presso l'Ufficio scolastico regionale, come previsto dall'art.5 comma 3 dello statuto stesso cui si rinvia.
2. Del presente regolamento, pubblicato sul sito istituzionale della scuola in via permanente e raggiungibile al link: www.icsantangelodipiove.edu.it , è pubblicata copia visibile a tutte le famiglie in Bacheca del Registro elettronico con firma di presa visione.

Il presente Regolamento è revisionato dal Collegio dei Docenti nella seduta plenaria del 29/10/2025 ed approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 05/11/2025 con delibera n 101.